

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 57 del 25 gennaio 2022

Aggiornamento della disciplina per la composizione, il funzionamento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio e della Rete regionale degli Osservatori locali e modifica della modalità di adesione alla Rete. (art. 133, D.Lgs. 42/2004 e art. 45 septies L.R. 11/2004).

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento aggiorna la disciplina relativa alla composizione e al funzionamento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio e della Rete regionale degli Osservatori locali, anche per adeguarla alla nuova organizzazione regionale. Aggiorna inoltre i contenuti del Protocollo d'Intesa da sottoscrivere per l'adesione alla Rete.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Il Titolo V bis della L.R. 11/2004, come modificato dalla L.R. 10/2011, è dedicato ed intitolato al "*Paesaggio*"; in particolare l'art. 45 septies della L.R. 11/2004 ha istituito l'Osservatorio regionale per il paesaggio che ha il compito di predisporre studi, raccogliere dati e formulare proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio.

L'attività dell'Osservatorio regionale è rivolta alla tutela e valorizzazione del paesaggio veneto, in collaborazione con gli enti locali e il Ministero della Cultura (MiC), nel rispetto dei disposti di cui all'art. 133 del D.Lgs. 42/2004.

L'Osservatorio regionale per il paesaggio informa la propria attività ai principi stabiliti dalla Convenzione europea del paesaggio e alle disposizioni degli articoli 131 e 133 del D.Lgs. 42/2004, promuovendo la tutela e valorizzazione del paesaggio inteso come espressione di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, salvaguardando e promuovendo i valori culturali che esso esprime, attraverso apposite attività di conoscenza, informazione, formazione, promozione, riqualificazione e fruizione.

L'art. 15 della L.R. 10/2011 ha demandato alla Giunta regionale il compito di disciplinare la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale: tale disciplina, definita dalla DGR n. 824/2012 e successivamente modificata ed integrata con le DGR n. 2183/2012, n. 1320/2014, n. 352/2017, n. 337/2020 e n. 615/2021, ha istituito l'Osservatorio presso la Sezione Urbanistica (ora Direzione Pianificazione Territoriale) e ha conferito l'incarico di Direttore dell'Osservatorio al Direttore della stessa struttura regionale.

La Regione ha successivamente sottoscritto dei Protocolli d'Intesa con tutte le Università del Veneto (Università di Padova, IUAV di Venezia, Università Cà Foscari Venezia e Università degli Studi di Verona) in modo da fornire il necessario supporto tecnico, scientifico e culturale alle attività dell'Osservatorio regionale per il paesaggio (DGR n. 825/2012 e DGR n. 2183/2012).

In questi anni di attività l'Osservatorio regionale ha promosso anche la costituzione di osservatori in ambito locale, come luogo privilegiato per poter raccogliere le indicazioni che le popolazioni percepiscono come esigenze primarie e per lo sviluppo e l'adozione di iniziative specifiche rispondenti alle suddette esigenze.

Pertanto, dopo l'attivazione di alcuni osservatori sperimentali, è stata istituita con DGR n. 118/2013 la Rete regionale degli osservatori per il paesaggio, composta dall'Osservatorio regionale e dagli Osservatori locali che si riconoscono nei principi in materia di paesaggio stabiliti dalla Convenzione europea e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

La L.R. n. 30/2016 ha riconosciuto gli Osservatori locali per il paesaggio, coordinati dall'Osservatorio regionale, come forme organizzative costituite da soggetti pubblici e privati, finalizzate a rilevare e monitorare lo stato delle pressioni sul territorio nonché a favorire la partecipazione delle popolazioni alle politiche e alle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio veneto.

Il presente provvedimento intende apportare alcune modifiche alla disciplina relativa alla composizione e al funzionamento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio per adeguarla alla definizione del nuovo assetto dell'organizzazione regionale in attuazione della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, novellata dalla L.R. n. 5 del 20 aprile 2021.

La scelta operata è, sostanzialmente, quella di riunire in un unico documento la disciplina dell'Osservatorio regionale e della Rete regionale degli Osservatori locali, come si è andata formando in questi anni, sia per la parte di competenza regionale, sia per quella locale. L'intento è confermato già nel titolo "Disciplina per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio", al quale viene ora aggiunto "e della Rete regionale degli Osservatori locali".

Il testo risulta quindi composto da due parti: Osservatorio regionale per il paesaggio (artt. 1-4) e Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio (artt. 5-7); in particolare, negli artt. 1 e 2 si opera una semplificazione del testo, aggiornando obiettivi, finalità e attività sulla base dell'esperienza decennale maturata in questo campo dalla Regione, attraverso una completa riscrittura dello stesso, confermando tuttavia le scelte operate originariamente nell'avvio dell'esperienza dell'Osservatorio.

Anche l'art. 3 è oggetto di riordino, pur confermando la collocazione dell'Osservatorio regionale per il paesaggio nella Direzione Pianificazione Territoriale dell'Area infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, demanio, nonché la scelta di attribuire al Direttore della medesima Direzione, le funzioni di Direttore dell'Osservatorio, con il compito di adottare tutti i provvedimenti per il funzionamento dell'Osservatorio, compresi gli impegni di spesa necessari alle attività previste.

Si conferma altresì la struttura organizzativa dell'Osservatorio, costituito dal Direttore, dal Coordinatore, dal Comitato scientifico e dalla Segreteria tecnico-scientifica, mentre la Presidenza del Comitato scientifico, affidata nella Disciplina vigente al Direttore della Unità Organizzativa Promozione e valorizzazione culturale, viene ora affidata al Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, in quanto si ritiene che, per il ruolo che assume il Presidente del Comitato scientifico, è opportuno tale ruolo venga assunto dal Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.

In tal senso, si conferma la scelta operata, fin dalle prime fasi di avvio dei lavori dell'Osservatorio, di far assumere un ruolo fondamentale al settore regionale della cultura, rendendo così evidente lo stretto rapporto disciplinare tra cultura e paesaggio.

Altra scelta fondamentale è l'inserimento di un rappresentante degli Osservatori locali aderenti alla Rete regionale tra i componenti del Comitato scientifico.

La partecipazione e il coinvolgimento degli Osservatori locali nelle scelte operate a livello regionale, risulta uno strumento di grande utilità per il rilancio della Rete regionale e delle attività dei singoli Osservatori.

Riguardo all'art. 4, si tratta di una riscrittura delle norme sul funzionamento del Comitato scientifico, che riunisce le norme contenute nella precedente disciplina con quelle, residuali, contenute nel Regolamento del Comitato.

La scelta tiene conto della necessità di avere a disposizione un testo aggiornato sulla base dell'esperienza maturata in questi anni di gestione dei lavori del Comitato scientifico.

Riguardo alla seconda parte della disciplina, quella dedicata alla Rete regionale (Artt. 5-7), questa riassume sostanzialmente in un unico testo i contenuti della DGR n. 118/2013, che ha istituito la Rete (attualmente assommano a 13 gli Osservatori locali), con parte dei contenuti del Protocollo d'intesa per l'adesione alla stessa.

Il testo inoltre disciplina puntualmente le modalità di partecipazione degli Osservatori locali alle attività dell'Osservatorio regionale, attraverso l'elezione di un rappresentante quale componente del Comitato scientifico, con il compito di formulare proposte sulle attività da svolgere da parte degli osservatori locali.

La nuova disciplina relativa alla composizione e al funzionamento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio e della Rete regionale degli Osservatori locali è contenuta nell'**Allegato A** al presente provvedimento.

Tale nuova disciplina unica va quindi a sostituire integralmente quella contenuta nelle DGR n. 824/2012, n. 2183/2012, n. 118/2013, n. 1320/2014, n. 352/2017, n. 337/2020 e n. 615/2021, nelle parti relative alla disciplina e funzionamento dell'Osservatorio e della Rete regionale.

Al fine di riunire in un unico testo tutte le norme sull'Osservatorio, oltre alla Disciplina, **Allegato A**, è stato allegato al presente provvedimento anche lo Schema di Protocollo d'Intesa per l'adesione alla Rete regionale da parte degli Osservatori locali per il paesaggio, **Allegato B**, e i "loghi" dell'Osservatorio regionale per il paesaggio e della Rete regionale, **Allegato C**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e

che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare l'art. 133, comma 1, che prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e degli osservatori regionali;

VISTO l'art. 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, che ha istituito l'Osservatorio regionale per il paesaggio e la Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 824 "Osservatorio regionale per il paesaggio - Composizione e funzionamento. Artt. 9 e 15 della L.R. 26 maggio 2011, n. 10";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2183 "Osservatorio regionale per il paesaggio. Protocollo d'intesa per la collaborazione di università, enti, fondazioni e associazioni alle attività dell'osservatorio e logo dell'osservatorio regionale. Art. 3, punto 4, Allegato A della DGR 824/2012.";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 11 febbraio 2013, n. 118 "Rete regionale degli Osservatori per il paesaggio - Sottoscrizione d'intesa per la collaborazione con l'Osservatorio regionale per il paesaggio, artt. 9 e 15, L.R. 10/2011."

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 2014, n. 1320 "Nuova disciplina per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio, art. 45 septies, L.R. 11/2004 e art. 15, comma 1, L.R. 10/2011. Programmazione delle attività dell'Osservatorio regionale per il paesaggio.";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2017, n. 352 "Osservatorio regionale per il paesaggio (art. 133, D.lgs 42/2004 e art. 45 septies L.R. 11/2004). Aggiornamento della disciplina per la composizione e il funzionamento.";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 17 marzo 2020, n. 337 "Osservatorio regionale per il Paesaggio - L.R. 11/2004 art. 45 septies. Approvazione del programma delle attività formative e divulgative per l'anno 2020 e modifica alla "Disciplina per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio".";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 11 maggio 2021, n. 615 "Osservatorio Regionale per il Paesaggio - L.R. 11/2004 art. 45 septies. Approvazione del programma delle attività formative e divulgative per l'anno 2021 e modifica alla "Disciplina per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio".".

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto' ";

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A**, "Disciplina per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio e della Rete regionale degli Osservatori locali";
3. di approvare l'**Allegato B**, il nuovo schema di Protocollo d'Intesa per l'adesione alla Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio;
4. di approvare l'**Allegato C** contenente il "Logo n. 1" relativo all'Osservatorio regionale per il paesaggio e il "Logo n. 2" relativo alla Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio;
5. di affidare al Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale l'incarico di Direttore dell'Osservatorio regionale per il paesaggio, senza alcun trattamento economico aggiuntivo;
6. di affidare al Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport l'incarico di Presidente del Comitato scientifico, senza alcun trattamento economico aggiuntivo;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, alla sottoscrizione dei Protocolli d'Intesa di cui al precedente punto 3;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, dell'aggiornamento dell'elenco dei componenti del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale, nel caso, eventuale, di riorganizzazioni delle strutture interessate (regionali e non regionali), attraverso proprio provvedimento;

9. di dare atto che le DGR n. 824/2012, n. 2183/2012, n. 118/2013, n. 1320/2014, n. 352/2017, n. 337/2020, n. 615/2021 non trovano più applicazione, dalla data di approvazione del presente provvedimento per le parti relative alla disciplina e funzionamento dell'Osservatorio regionale e della Rete;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
11. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente provvedimento;
12. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

**Disciplina per la composizione e il funzionamento
dell'Osservatorio regionale per il paesaggio
e della Rete regionale degli Osservatori locali**



666589aa



Disciplina per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio e della Rete regionale degli Osservatori locali

OSSERVATORIO REGIONALE PER IL PAESAGGIO

Art. 1 Obiettivi e finalità dell'Osservatorio regionale

1. L'Osservatorio regionale per il paesaggio, ai sensi dell'articolo 45 septies della L.R. 11/2004, promuove la salvaguardia, la valorizzazione, la gestione, la riqualificazione dei paesaggi del Veneto mediante la predisposizione di studi, la raccolta di dati e la formulazione di proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio.
L'Osservatorio regionale informa la propria attività ai principi stabiliti dalla Convenzione europea del paesaggio e dal D.lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", articoli 131 e 133, e promuove la valorizzazione del paesaggio, inteso come espressione di elementi identitari, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, salvaguardando i valori culturali che esso esprime, attraverso apposite attività di conoscenza, informazione, formazione, promozione, riqualificazione e fruizione.
2. L'Osservatorio regionale per il paesaggio costituisce punto di riferimento e coordinamento regionale per gli aspetti paesaggistici, compresi quelli relativi agli interventi di interesse regionale, raccogliendo dati da archiviare ed elaborare, al fine di predisporre orientamenti per gli strumenti di pianificazione, avanzando proposte per promuovere e valorizzare i paesaggi veneti ed elaborare criteri per la redazione di linee guida finalizzate ad una corretta gestione e governo del territorio.

Art. 2 Attività dell'Osservatorio regionale

1. Ai sensi dell'art. 45 septies della L.R. n. 11/2004 e per le finalità di cui all'articolo 1, l'Osservatorio regionale per il paesaggio promuove attività propositive e di monitoraggio, ed in particolare:
 - raccolta e valutazione delle istanze provenienti dalle popolazioni anche attraverso gli osservatori locali e promozione delle relative azioni;
 - raccolta e divulgazione di dati e informazioni sui valori, sullo stato del paesaggio del Veneto, anche attraverso il sito web dedicato e i Quaderni dell'Osservatorio regionale per il paesaggio;
 - formazione e aggiornamento in materia paesaggistica, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 6 lett. i) della L.R. 23 aprile 2004, n. 11;
 - conoscenza dei paesaggi del Veneto, delle loro dinamiche e trasformazioni, creazione di un archivio per la raccolta dei dati relativi al paesaggio e di un sistema di monitoraggio sulle dinamiche di trasformazione dei paesaggi;
 - promozione di iniziative per la valorizzazione e promozione del paesaggio veneto;
 - predisposizione di linee guida e criteri operativi, per una corretta gestione e governo del paesaggio;
 - promozione di azioni dirette al recupero e riqualificazione dei paesaggi compromessi o degradati;
 - coordinamento delle attività degli Osservatori locali aderenti alla Rete regionale degli Osservatori locali per il Paesaggio;
 - decisione in ordine alle richieste di adesione alla Rete regionale degli Osservatori locali per il Paesaggio;
 - segnalazione dei casi di particolare rilevanza nel settore della salvaguardia, della valorizzazione e della gestione dei paesaggi veneti da proporre all'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, per la selezione della candidatura italiana al "Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa";
 - pareri paesaggistici a supporto delle strutture competenti su opere di interesse regionale di cui all'art. 45 ter, comma 6 lettera g) della L.R. 23.4.2004, n. 11.



2. Per l'attuazione delle attività di cui al comma 1, l'Osservatorio regionale predispone un programma biennale delle attività e promuove accordi tra Enti Pubblici, Associazioni e Privati.
3. Le attività dell'Osservatorio regionale, in relazione alla loro rilevanza, sono approvate con deliberazione di Giunta regionale, qualora rientrino nelle fattispecie di cui all'art. 45 ter della L.R. 23.4.2004, n. 11. Le attività non di competenza della Giunta regionale sono approvate con provvedimento del Direttore della Direzione Pianificazione territoriale in qualità di Direttore dell'Osservatorio.
4. Per tutte le attività e iniziative dovrà essere utilizzato il "logo" dell'Osservatorio regionale per il paesaggio.

Art. 3 Composizione dell'Osservatorio regionale

1. L'Osservatorio regionale per il paesaggio, istituito presso la Direzione Pianificazione Territoriale, è costituito da:
 - a) Direttore;
 - b) Coordinatore;
 - c) Comitato scientifico;
 - d) Segreteria tecnico-scientifica.
2. L'incarico di Direttore dell'Osservatorio viene assunto dal Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.
Il Direttore rappresenta l'Osservatorio e approva, con proprio provvedimento, le proposte formulate dal Comitato scientifico, in ordine alle attività di cui all'art. 2.
Il Direttore assume altresì le decisioni e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Osservatorio.
3. Il Coordinatore dell'Osservatorio è il Direttore della Unità Organizzativa Pianificazione territoriale strategica e paesaggistica.
Il Coordinatore rappresenta l'Osservatorio in caso di assenza o impedimento del Direttore, presiede le riunioni di coordinamento degli Osservatori locali e sovrintende alle attività della Segreteria tecnico-scientifica.
4. Il Comitato scientifico è composto da:
 - a) Direttore dell'Osservatorio;
 - b) Coordinatore dell'Osservatorio, o il Responsabile della Segreteria tecnico-scientifica;
 - c) Direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport, o un suo delegato;
 - d) Direttore della Unità Organizzativa Urbanistica, o un suo delegato;
 - e) Direttore della Unità Organizzativa Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi, o un suo delegato;
 - f) Direttore della Unità Organizzativa Agroambiente, o un suo delegato;
 - g) Direttore della Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura, o un suo delegato;
 - h) Direttore della Unità Organizzativa Bonifica e irrigazione, o un suo delegato;
 - i) un rappresentante degli Osservatori locali per il paesaggio aderenti alla Rete regionale, o il sostituto;
 - l) due rappresentanti designati dall'Università IUAV di Venezia;
 - m) due rappresentanti designati dall'Università Ca' Foscari di Venezia;
 - n) due rappresentanti designati dall'Università degli Studi di Padova;
 - o) due rappresentanti designati dall'Università degli Studi di Verona;
 - p) Direttore del Segretariato regionale del Ministero della Cultura per il Veneto, o un suo delegato.

Il Comitato scientifico è presieduto dal Direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport.
In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di presidente sono svolte dal Direttore dell'Osservatorio.



Il Comitato scientifico formula proposte ed esprime pareri relativamente alle attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 2.

Ai componenti del Comitato, nonché agli altri soggetti con funzione di supporto, non è dovuto alcun compenso o gettone presenza.

5. La Segreteria tecnico-scientifica svolge attività di supporto tecnico, amministrativo e organizzativo in favore dell'Osservatorio regionale e del Comitato scientifico, nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2.

La Segreteria tecnico-scientifica in particolare verbalizza il contenuto delle discussioni del Comitato, redige i testi delle proposte da sottoporre ad approvazione e svolge attività di diffusione dei risultati conseguiti, provvede alla pubblicazione degli studi e degli atti emanati, nella collana dei Quaderni dell'Osservatorio regionale per il paesaggio e nel sito web dedicato. Provvede inoltre a predisporre il Rapporto annuale sull'attività svolta, di cui all'articolo 4 comma 6.

Effettua l'istruttoria sulle domande di adesione alla Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio.

Il Responsabile della Segreteria tecnico-scientifica è il titolare della Posizione Organizzativa Osservatorio del paesaggio, monitoraggio e coordinamento rete osservatori locali e, in caso di assenza o impedimento, sostituisce il Coordinatore in tutte le attività.

I componenti della Segreteria tecnico-scientifica sono nominati dal Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale su proposta del Coordinatore dell'Osservatorio.

Art. 4 Funzionamento del Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da parte di almeno il 50% dei componenti.
2. Il Presidente del Comitato convoca le sedute, stabilisce l'ordine del giorno e presiede la riunione. Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute del Comitato, con funzioni di supporto culturale e scientifico: enti, fondazioni, associazioni, ordini professionali.
3. La convocazione delle sedute è comunicata dalla Segreteria tecnico-scientifica, ai componenti e agli altri soggetti che il Presidente ritiene utile coinvolgere, via e-mail almeno 5 giorni prima della seduta stessa. La convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno, nonché qualora prevista la possibilità di collegarsi per via telematica, anche il link per il collegamento da remoto.
4. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza del 50% più uno dei componenti, le relative decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei componenti presenti e a parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. I verbali di ciascuna seduta del Comitato scientifico vengono approvati al termine della seduta o nella seduta immediatamente successiva, previo invio del verbale unitamente alla convocazione della seduta.
6. Il Direttore dell'Osservatorio presenta al Comitato scientifico il Rapporto annuale sull'attività svolta dall'Osservatorio, predisposto dalla Segreteria tecnico-scientifica.
7. Il rappresentante degli Osservatori locali per il paesaggio aderenti alla Rete regionale partecipa a tutte le votazioni del Comitato scientifico, con la sola esclusione delle votazioni relative ad eventuali progetti presentati dagli Osservatori locali in risposta a bandi e/o avvisi dell'Osservatorio regionale.



RETE REGIONALE DEGLI OSSERVATORI LOCALI PER IL PAESAGGIO**Art. 5 Rete regionale**

1. Gli Osservatori locali per il paesaggio, ai sensi dell'articolo 45 septies della L.R. 11/2004, aderiscono alla Rete regionale al fine di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea a tutto il territorio regionale.
2. La Rete regionale promuove politiche e azioni di trasformazione e tutela del paesaggio, quale elemento fondamentale per la qualità della vita della popolazione. In particolare, la Rete regionale promuove azioni atte a:
 - individuare le dinamiche di trasformazione dei paesaggi, proporre i caratteri invarianti da conservare, i caratteri formali e compositivi del nuovo da creare e i recuperi delle parti incongrue;
 - favorire la conoscenza delle potenzialità del paesaggio da parte delle comunità locali con attività informative e formative.

Art. 6 Adesione alla Rete regionale

1. Gli Osservatori locali per il paesaggio che intendono aderire alla Rete regionale sottoscrivono un apposito Protocollo d'Intesa che definisce obblighi e tempistiche.
2. Il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale si esprime sulla richiesta di adesione, sul programma biennale della attività previste e sulla proposta di regolamento (da redigersi sulla base del "Regolamento tipo" predisposto dall'Osservatorio regionale).
3. Gli Osservatori locali aderenti alla Rete, entro due anni dalla data di sottoscrizione del Protocollo d'Intesa e, successivamente, con cadenza biennale, trasmettono all'Osservatorio regionale una relazione sulle attività svolte e propongono il nuovo programma biennale delle attività. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento, il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale prende atto della relazione sulle attività svolte e, contestualmente, approva il nuovo programma e apporta d'ufficio le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie, sentito il rappresentante dell'Osservatorio locale interessato.
4. Gli Osservatori locali per tutte le loro attività devono utilizzare il "logo" della "Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio".

Art. 7 Funzionamento della Rete regionale

1. Ciascun Osservatorio locale per il paesaggio, aderente alla Rete regionale, individua al proprio interno un rappresentante al fine della partecipazione alle riunioni di coordinamento presiedute dal Coordinatore dell'Osservatorio regionale per il paesaggio.
2. Gli Osservatori locali aderenti alla Rete regionale si riuniscono almeno una volta all'anno, su invito del Coordinatore dell'Osservatorio regionale che partecipa alla riunione e nominano il proprio rappresentante ed il suo sostituto che farà parte del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per il paesaggio.
3. Durante le riunioni di coordinamento i rappresentanti degli Osservatori locali possono formulare proposte all'Osservatorio regionale sulle attività da assegnare agli Osservatori locali. Tali proposte, così come la nomina del rappresentante e del sostituto nel Comitato scientifico (art. 3, comma 4, lett. i), possono essere votate solo dagli Osservatori locali che hanno rinnovato l'adesione alla Rete, come previsto dall'art. 7 del Protocollo d'Intesa sottoscritto per l'adesione alla Rete.
4. Ai rappresentanti degli Osservatori locali per il paesaggio non è dovuto alcun compenso o gettone presenza.



Art. 8 Norme transitorie e finali

1. Il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per il paesaggio—si riunisce entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
2. Le designazioni dei rappresentanti delle università nel Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale rimangono valide fino a diversa designazione.
3. Il rappresentante della Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio ed il sostituto nel Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale rimangono in carica fino alla nomina del nuovo rappresentante.
4. I rappresentanti degli Osservatori locali nelle riunioni di coordinamento della Rete regionale, vengono nominati dai rispettivi Enti capofila e rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi rappresentanti.
5. A seguito delle eventuali riorganizzazioni delle strutture interessate (regionali e non regionali), si provvederà all'aggiornamento dell'elenco dei componenti del Comitato scientifico, di cui all'art. 3, comma 4 della presente disciplina, attraverso decreto dirigenziale della Direzione Pianificazione Territoriale.





Protocollo d'intesa per l'adesione alla Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio

Tra

La Regione del Veneto, C.F. _____, qui rappresentata dal _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica a Venezia, Dorsoduro 3901, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____;

e

Il (denominazione ente), C.F. _____, ente capofila, qui rappresentato dal _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la sede del (denominazione ente), via _____;

Premesso che

L'Osservatorio è uno degli strumenti applicativi della Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

La Convenzione definisce il paesaggio come “una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni”, coinvolgendo in questo modo le comunità nella conoscenza, consapevolezza, valutazione e gestione del paesaggio di appartenenza. L'Osservatorio è quindi un volano che favorisce il pensiero e l'azione sul paesaggio: si propone come spazio d'incontro tra la società locale e le amministrazioni ai vari livelli, in relazione ai temi che riguardano il paesaggio, per elaborare proposte condivise e concrete mirate alla sua tutela, gestione e valorizzazione.

La Regione ha istituito con l'art. 9 della L.R. 26 maggio 2011, n. 10 l'Osservatorio regionale per il paesaggio con lo scopo di perseguire, anche attraverso Osservatori locali, la raccolta dei dati utili per la salvaguardia, la gestione, la riqualificazione dei paesaggi del Veneto, seguendone le trasformazioni attraverso una sistematica azione di monitoraggio.

L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi di collaborazione in attività di comune interesse e nel caso specifico tali attività riguardano le politiche per il paesaggio; in particolare la Regione del Veneto ha ritenuto utile, per la “formazione” dell'Osservatorio regionale per il paesaggio, promuovere l'attivazione sperimentale di osservatori sviluppati in ambito locale, coordinati dallo stesso Osservatorio regionale.

Viste le attività svolte dagli Osservatori locali sperimentali, attivati con D.G.R. n. 826 del 15 maggio 2012 e considerate le ulteriori richieste pervenute, nonché la necessità per l'osservatorio regionale di estendere la propria attività a tutto il territorio della regione, si ritiene opportuno attivare una rete di osservatori locali che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio per l'intero territorio regionale.



d4b2a9e4



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Rete regionale

La Rete degli Osservatori del paesaggio è la struttura coordinata dall'Osservatorio regionale che consente di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea a tutto il territorio regionale.

La Rete è composta dall'Osservatorio regionale e dagli Osservatori locali che si riconoscono nei principi stabiliti dalla Convenzione europea del paesaggio e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sintetizzati nel documento "10 punti per il Manifesto dell'Osservatorio Regionale per il Paesaggio", presentato il 17 novembre 2011 a Verona, alla rassegna Geo-Oikos.

Gli Osservatori locali per il paesaggio sono strumenti necessari per rilevare e monitorare lo stato delle pressioni sul territorio e favorire la partecipazione alle politiche e azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio.

Gli Osservatori locali devono avere una congruità dimensionale e territoriale, nonché rappresentare in modo significativo il tessuto economico, sociale e culturale della comunità locale.

Art. 2 Finalità della rete

La Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio, ai sensi dell'articolo 45 septies della L.R. 11/2004, è la struttura coordinata dall'Osservatorio regionale che consente di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea a tutto il territorio regionale.

La Rete promuove politiche e azioni di trasformazione e tutela del paesaggio, quale elemento fondamentale per la qualità della vita della popolazione. In particolare, la Rete promuove azioni atte a:

- individuare le dinamiche di trasformazione dei paesaggi, proporre i caratteri invariati da conservare, i caratteri formali e compositivi del nuovo da creare e i recuperi delle parti incongrue;
- favorire la conoscenza delle potenzialità del paesaggio da parte delle comunità locali con attività informative e formative.

Art. 3 Adesione alla rete

L'Osservatorio locale per il paesaggio del (denominazione dell'osservatorio) aderisce, con la sottoscrizione del presente protocollo, alla Rete regionale degli osservatori per il paesaggio.

Sulla richiesta di adesione, sul programma biennale della attività previste e sulla proposta di regolamento (redatto sulla base del "Regolamento tipo" predisposto dall'Osservatorio regionale), si è espresso favorevolmente il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale, nella seduta del (data della seduta).

L'Osservatorio locale per il paesaggio del (denominazione dell'osservatorio) si impegna a:

- riconoscere l'Osservatorio regionale quale punto di riferimento e orientamento delle proprie attività;
- recepire eventuali modifiche ed integrazioni al regolamento e al programma di attività proposti;
- recepire le direttive dell'Osservatorio regionale e svolgere attività coerenti con i principi e finalità indicati nei precedenti articoli 1 e 2;
- attuare il programma approvato;
- utilizzare il "logo della rete regionale degli osservatori per il paesaggio" in ogni attività;
- sottoporre ad approvazione dell'Osservatorio regionale l'eventuale adesione ad altre reti o iniziative;
- partecipare alle riunioni di coordinamento organizzate dall'Osservatorio regionale.



d4b2a9e4



Art. 4 Attività degli Osservatori locali

L'Osservatorio locale per il paesaggio del (*denominazione dell'osservatorio*), aderente alla Rete regionale degli osservatori per il paesaggio, si impegna a:

- mettere a disposizione della Rete i propri materiali di studio e ricerca;
- raccogliere dati sul paesaggio locale per la creazione di un apposito archivio;
- partecipare all'aggiornamento della specifica piattaforma digitale (sito web), tesa a favorire l'accessibilità e la partecipazione a tutta la popolazione;
- promuovere attività didattiche, di educazione e di sensibilizzazione rivolte alla popolazione locale;
- trasmettere all'Osservatorio regionale le segnalazioni raccolte inerenti le criticità dei paesaggi locali, nonché le proposte di valorizzazione;
- attivare il monitoraggio delle trasformazioni del paesaggio locale.

Art. 5 Attività dell'Osservatorio regionale

L'Osservatorio regionale per il paesaggio si impegna a:

- predisporre le direttive necessarie per il corretto svolgimento delle attività degli osservatori locali;
- mettere a disposizione la documentazione e le informazioni in suo possesso in materia di paesaggio;
- fornire attività di supporto alle iniziative dell'Osservatorio locale;
- attivare i processi di collaborazione più opportuni con altre strutture regionali e/o universitarie, al fine di garantire la massima qualità ed efficacia a progetti e iniziative intraprese a scala regionale o locale;
- sostenere e promuovere le istanze conseguenti all'attività degli Osservatori;
- promuovere la formazione di tecnici delle amministrazioni pubbliche e di professionisti del settore;
- predisporre indirizzi e buone pratiche;
- promuovere la sensibilizzazione e partecipazione della popolazione, lo sviluppo di attività educative e di formazione continua;
- promuovere azioni concrete di valorizzazione paesaggistica;
- promuovere la partecipazione al Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa, previsto all'art. 11 della Convenzione europea del paesaggio.

Art. 6 Rispetto degli obblighi

L'Osservatorio regionale, sentito il Comitato scientifico, nel caso di mancato rispetto degli obblighi ed impegni assunti con la sottoscrizione del presente protocollo, può revocare l'adesione dell'Osservatorio locale inadempiente alla Rete.

Art. 7 Verifiche sulle attività

L'attività svolta dagli osservatori locali aderenti alla rete è soggetta a verifica biennale, sulla base di una Relazione generale sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.

Tale Relazione, accompagnata dal nuovo programma biennale di attività, dovrà essere trasmessa all'Osservatorio regionale entro la scadenza del biennio di attività.

Entro i successivi 30 giorni il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale approva l'attività svolta ed il nuovo programma, apportando eventuali modifiche ed integrazioni; a tale seduta del Comitato scientifico viene invitato a partecipare un rappresentante dell'Osservatorio locale.



d4b2a9e4



Il primo programma biennale delle attività decorre dalla sottoscrizione del presente protocollo, mentre i successivi programmi decorrono dalla data di approvazione del nuovo programma da parte del Comitato scientifico.

Art. 8 Oneri economici

La Regione del Veneto, sulla base della disponibilità di bilancio, può erogare contributi agli osservatori locali aderenti alla rete, anche sotto forma di rimborso spese, finalizzate alla realizzazione delle attività previste all'art. 45 septies della L.R. 23 aprile 2004, n. 11.

Specifici progetti di valorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 6, lett. h) della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, potranno essere sottoposti all'esame della Giunta regionale che, sulla base della disponibilità di bilancio, valuterà la possibilità di finanziamento del progetto.

Gli osservatori locali, per le proprie attività, potranno acquisire contributi e servizi da parte di soggetti pubblici e privati.

Art. 9 Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente protocollo d'intesa, si rinvia alla vigente disciplina nazionale e regionale di interesse.

Art. 10 Sottoscrizione

Il presente Protocollo d'Intesa, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

(luogo e data)

Per la Regione del Veneto

Per il *(denominazione dell'ente capofila)*



d4b2a9e4





Logo n. 1



Logo n. 2



baca94b0

